

La mappa degli sconti per l' Ici

09 giugno 2008 — pagina 1 sezione: NAPOLI

Un sorriso per chi ha vissuto il dramma della separazione dal coniuge: le agevolazioni Ici, previste da decreto Berlusconi, riguardano anche divorziati e separati, proprietari di immobili sul territorio che fa capo all' amministrazione di Palazzo San Giacomo. Quello che in diritto viene tristemente definito "coniuge non assegnatario" potrà beneficiare dell' esenzione dal pagamento dell' imposta comunale sugli immobili. In altre parole, se Antonio Esposito si separa dalla moglie e deve lasciarle l' utilizzo dell' unico appartamento a disposizione di entrambi, acquistato con sacrificio e magari con mutuo trentennale, non sarà tenuto a versare l' Ici. Siano consentite generalizzazione e semplificazione, perché non sono molti a possedere castelli, ville e appartamenti lussuosi per i quali c' è soltanto uno sconto (aliquota ridotta e detrazione per abitazione principale) e non la totale esenzione dal versamento. Si allarga, quindi, la platea di cittadini che tira un sospiro di sollievo e fa respirare il portafoglio in prossimità del 16 giugno, termine ultimo per versare l' Ici. In considerazione dell' imminente scadenza, è opportuno evidenziare che il decreto 93 del 27 maggio 2008, che pure parla di "esenzione Ici prima casa", fa in realtà riferimento alle "abitazioni principali". Accade con molta frequenza che si faccia confusione tra i due concetti.

Il cittadino può acquistare un appartamento con le cosiddette agevolazioni per la prima casa ma, se non vi trasferisce la residenza, perde il diritto agli sconti Ici. Tornando all' esempio precedente, se Antonio Esposito e la sua ex signora non abitano nell' appartamento, scatta la tagliola dell' aliquota ordinaria: 7 per mille del valore catastale, senza detrazioni. In realtà esisterebbe la possibilità di dimostrare che si abita nell' appartamento pure avendo la residenza anagrafica in un altro Comune, ma è una questione complessa che meriterebbe un approfondimento. La normativa nazionale autorizza gli sconti ai proprietari per l' abitazione principale e, come detto, al "coniuge non assegnatario" per l' ex casa coniugale, ma lascia ai Comuni completa autonomia su altre eventuali ipotesi di esenzione e riduzione (il Comune di Genova ha approvato una delibera che è davvero un rompicapo, con una casistica molto ampia). L' ipotesi più frequente è quella dell' appartamento concesso in uso gratuito ai familiari. La risoluzione del ministero dell' Economia n. 12/Df del 5 giugno 2008 (la cui lettura si consiglia per maggiori dettagli e chiarimenti) è sul punto molto precisa: le assimilazioni ai casi di "abitazione principale" devono essere contenute nel regolamento comunale vigente alla data del 29 maggio 2008. L' intento del legislatore, a parere di chi scrive, può leggersi in un altro modo, più diretto ed efficace: i Comuni saranno rimborsati dall' amministrazione centrale per le mancate entrate Ici dovute al decreto n. 93 e non è quindi il caso che elargiscano sconti e agevolazioni per farsi poi ridare i soldi da Roma. In ogni caso a Napoli, alla data del 29 maggio, sconti e riduzioni per case utilizzate gratuitamente dai familiari non erano previste. A giorni il Consiglio comunale dovrebbe approvare (il condizionale è d' obbligo) alcune modifiche al regolamento Ici. Salvo sorprese - positive per i cittadini, negative per le casse di Palazzo San Giacomo - le uniche certezze di allargamento dei benefici riguarderanno soltanto divorziati e separati. Sconti e riduzioni Ici, quindi, per molti ma non per tutti.

- GIUSEPPE PEDERSOLI

La url di questa pagina è <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/06/09/la-mappa-degli-sconti-per-ici.html>

Abbonati a Repubblica a questo indirizzo
http://www.servizioclienti.repubblica.it/index.php?page=abbonamenti_page